



Imposta di bollo



PROVINCIA DI BIELLA – ENTE DI AREA VASTA

(D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, art. 20 – L.R. 29 ottobre 2015, n° 23)

Disciplinare n° _____ di Repertorio

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni al cui rispetto dovrà essere vincolato il rilascio in via di sanatoria di variante sostanziale, con assegnazione di nuova scadenza ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla concessione in precedenza accordata con D.D della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215 e successiva variante accordata con D.D. della Provincia di Biella 02 novembre 2020, n° 1.333, di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale dal torrente Chiobbia (ramo torrente Cervo), in Comune di Piedicavallo e Rosazza (BI), per uso energetico da fonte rinnovabile (idroelettrico), chiesta dalla società "Sipea Srl" (codice fiscale 07110870966), con istanza in data 30 marzo 2023.

FASCICOLO
406BI

UTENZA REG.
BI 00965

Art. 1 – SURROGA DELLE CONDIZIONI CONTENUTE NEI DISCIPLINARI PRECEDENTI

Poiché a termini dell'articolo 27, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., la modifica sostanziale della concessione comporta tutte le formalità previste per le nuove concessioni, ivi compresa una nuova data di scadenza, il presente disciplinare surroga gli obblighi e le condizioni di cui al disciplinare principale n° 2.699 di repertorio, sottoscritto in data 19 settembre 2016 e al disciplinare aggiuntivo n° 3.091 di repertorio, sottoscritto in data 07 ottobre 2020, sostituendo integralmente tutte le condizioni in essi contenute.

Arabo Mamedelli



Art. 2 - QUANTITA' DELL'ACQUA DERIVABILE E LUOGO DI CAPTAZIONE

In conseguenza della domanda in via di sanatoria per variante sostanziale, che prevede la modifica della localizzazione e in parte delle caratteristiche costruttive delle opere di presa dell'acqua contestualmente alla riduzione delle portate derivabili concesse in precedenza, la quantità complessiva di acqua concessa da derivare dal torrente Chiobbia in Comune di Piedicavallo (BI), viene ridotta da una portata massima istantanea di litri al secondo 800,00 (*ottocento*) a una portata massima istantanea di litri al secondo **275,00** (*duecentosettantacinque*) e da una portata media annua di litri al secondo 237,50 (*duecentotrentasette virgola cinque zero*) a una portata media annua di litri al secondo **125,10** (*centoventicinque virgola uno zero*).

Codice univoco	Comune	Corso idrico	Qmax (l./s.)	Qmed (l./s.)
BI-A-2263	Piedicavallo	Chiobbia	275,00	125,10

Art. 3 - USO DELL'ACQUA DERIVATA

L'uso dell'acqua derivata viene classificato nella tipologia denominata "energetico" (idroelettrico) dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R e ss.mm.ii., stante l'impiego esclusivo della stessa risorsa idrica per produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con cessione totale alla rete di distribuzione pubblica.

Art. 4 - PERIODO IN CUI IL PRELIEVO E' CONSENTITO

La derivazione potrà essere esercitata nel periodo intercorrente fra il 1

Accia Memelli



gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno costituente il periodo di durata della concessione indicato al successivo articolo 19, entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Art. 5 - LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

Nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, come derivante dalla sua stesura principale e seguenti aggiornamenti:

- ✓ primo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdG Po 2010), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 24 febbraio 2010, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 febbraio 2013 (G.U. n° 112, in data 15 maggio 2013);
- ✓ secondo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2015 (PdG Po 2015), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 17 dicembre 2015, n° 7, approvato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 03 marzo 2016, n° 1 e successivamente approvato in via definitiva con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (G.U. n° 25, in data 31 gennaio 2017);
- ✓ terzo Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - Riesame e aggiornamento al 2021 (PdG Po 2021), adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po 20 dicembre 2021, n° 4,

il corpo idrico superficiale denominato torrente Chiobbia, da cui

Alba Manculli



avviene il prelievo, è identificato quale corpo idrico superficiale tipizzato denominato torrente **Cervo - IT0101SS2N105PI**, il cui stato ambientale (chimico ed ecologico) risulta "**buono**":

Stato	Agente	Valore	Descrizione	Metodo di misura	Periodo di misura	Stato ambientale	Stato chimico	Stato fisico	Stato ecologico	Stato globale	Stato di rischio	Stato di tutela
buono	temperatura	12,5	temperatura dell'acqua	termometro	15/07/2024	buono	buono	buono	buono	buono	buono	buono
buono	pH	7,5	pH	pHmetro	15/07/2024	buono	buono	buono	buono	buono	buono	buono
buono	ossigeno disciolto	10,5	ossigeno disciolto	ossimetro	15/07/2024	buono	buono	buono	buono	buono	buono	buono
buono	torbidità	1,5	torbidità	turbidimetro	15/07/2024	buono	buono	buono	buono	buono	buono	buono
buono	conduttività	150	conduttività	conduttimetro	15/07/2024	buono	buono	buono	buono	buono	buono	buono

La localizzazione geografica delle opere di presa dell'acqua è la seguente:

comune	torrente/rio	Codice ROC	foglio NCT	coordinata N	coordinata E	quota s.l.m. (mt)
Piedicavallo	Chiobbia (Cervo)	BI-A-2263	15	419598.63	5059800.98	987,69

L'opera di ritenuta dell'acqua posta sul torrente Chiobbia (Cervo) consiste in una traversa stabile in calcestruzzo armato per la ritenuta dell'acqua a monte, avente ciglio sfiorante posto alla quota di metri 988,02 slm, lunghezza trasversale di metri 18,18, altezza a valle variabile da metri 1,30 a metri 1,65 circa e con una sezione mediana della lunghezza di metri 5,00 atta a ospitare la griglia del tipo a "coanda" avente ciglio sfiorante posto alla quota di metri 987,696 slm, per la captazione dell'acqua e parte cava sul lato destro, avente soglia di fondo posta alla quota di metri 986,52 slm, per adduzione dell'acqua in sponda destra ove si trova ubicato l'imbocco del canale derivatore.

La captazione delle acque avviene tramite una griglia di tipo a "coanda" opera di captazione dell'acqua con tipologia a trappola, autopulente e senza necessità di installazione di uno sgrigliatore. La

Alcibi Mondelli



griglia ha inclinazione verso valle moderata pari a circa 20°-25°, con una larghezza di metri 5.00. La luce per il rilascio del DE, ha dimensioni di metri 0,60 x metri 0,30 ed è posizionata sul lato sinistra della griglia, in posizione centrale rispetto l'alveo.

A lato del dispositivo di rilascio del DE, verso la sponda sinistra, è presente un pancone in legno rimovibile, con dimensioni pari a metri 1,00 x metri 0,70 con lo scopo di permettere le operazioni di manutenzione del sistema di derivazione: togliendo il pancone la vena idrica del corso d'acqua scorrerà integralmente dalla luce del DE e dalla luce del pancone stesso, lasciando in asciutta la griglia a "coanda".

Il sistema di adduzione è costituito dal canale/condotta di derivazione, dalla vasca dissabbiatrice/carico e dalla condotta forzata, con relative opere annesse. Il canale di derivazione si sviluppa dalla traversa di captazione in destra orografica: è presente inizialmente un canale di sezione rettangolare, lunghezza di metri 18 ed è dotato di sfioratore laterale avente lunghezza di metri 2,00 e ciglio sfiorante posto alla quota di metri 987,00 rispetto il fondo dello stesso posto alla quota di metri 986,50. Il tratto successivo è costituito da una tubazione interrata in ECOPAL a pelo libero, con diametro interno di millimetri 600, lunghezza pari a metri 40 e atta a convogliare l'acqua alla vasca di carico/dissabbiatore.

Il dissabbiatore è costituito da un manufatto in calcestruzzo armato con larghezza di metri 2,50, lunghezza di metri 3,00 e altezza di metri 2,70 atto a consentire l'eliminazione delle particelle solide sospese con

Alca Mumbelli



dimensioni uguali o superiori a millimetri 0,20. La separazione fra dissabbiatore e vasca di carico è realizzata al termine del dissabbiatore tramite un setto in calcestruzzo con altezza pari a metri 1,00 per garantire la completa dissabbiatura. L'allontanamento del materiale sedimentato avviene tramite una paratoia di sghiaio posta sul lato sinistro del manufatto, appena a monte del setto, che permette con la sua apertura anche l'intero svuotamento della vasca tramite il sistema di scarico formato inizialmente da canale e successivamente da condotta, per una lunghezza complessiva di metri 11.

La vasca di carico ha dimensioni pari a metri 2,50 di larghezza, metri 2,00 di lunghezza e metri 2,70 di altezza. Il volume della vasca è tale da contenere l'acqua necessaria ad assorbire il colpo d'ariete derivante dalla manovra istantanea dell'organo a valle. La camera ausiliaria è connessa con la vasca di carico ed ha dimensioni di metri 2,50 di larghezza, metri 1,35 di lunghezza e metri 2,70 di altezza. La copertura è realizzata con soletta in calcestruzzo armato dello spessore di millimetri 300. L'accesso all'interno delle strutture è assicurato tramite appositi passaggi uomo coperti da chiusino metallico, con apposita scala a pioli per il raggiungimento del fondo.

L'intera struttura risulta completamente interrata nei depositi detritici ivi presenti, ad eccezione degli accessi, dello stelo della paratoia di scarico e dell'asta di sostegno della telecamera.

La condotta forzata è costituita da una tubazione in acciaio totalmente interrata, con diametro di millimetri 500 e lunghezza pari a metri 980.

La condotta è distinta dalle seguenti tratte:

Acqua Muniti



1. lunghezza di metri 290: posata in destra idrografica del torrente Chiobbia al di sotto della pista che risale la valle;
2. lunghezza di metri 60: scorrente in subalveo del torrente Cervo, posata al di sotto del fondo alveo;
3. lunghezza di metri 630: posata in destra orografica del torrente Cervo in piana alluvionale fino all'edificio centrale.

La centrale di produzione è costruita sul terrazzo alluvionale del torrente Cervo, a margine della fascia di rispetto dell'esistente elettrodotto. La centrale simula un edificio tipico del luogo, con pietra a rivestimento dei muri, capriata in legno e tetto in "lose". I locali costituenti la centrale sono i seguenti:

1. sala macchine: locale contenente la turbina tipo "Pelton" ad asse verticale con annesso generatore al piano ribassato e quadri elettrici e di controllo al piano terra; sul lato NE è ubicato il portone di accesso; sono presenti due finestre, una sul lato NW e una sul lato SW. Le dimensioni del locale sono di metri 5,20 di larghezza e metri 6,90 di lunghezza, con altezza variabile tra metri 4,00 e metri 6,65;
2. locale di alloggiamento del trasformatore ubicato in posizione mediana del lato SW dell'edificio, con larghezza di metri 1,90, lunghezza di metri 2,80 e altezza di metri 4,00; è dotato di due porte di accesso;
3. locale misure, posto al margine SW dell'edificio, con larghezza di metri 1,90, lunghezza di metri 2,80 e altezza di metri 4,00; esso contiene il contatore dell'energia immessa in rete al quale hanno

Arca M. Selli



accesso sia personale demandato dalla Sipea Srl che personale del distributore locale (e-distribuzione); porta di accesso sul lato SE;

4. locale del distributore, posto a fianco del locale trasformatore e del locale misure, con larghezza pari a metri 3,20, lunghezza metri 5,70 e altezza pari di metri 4,00. E' provvisto di porta di accesso sul lato SE e due griglie di areazione sul lato NE, contiene le apparecchiature elettriche del distributore locale (e-distribuzione) ed è accessibile unicamente dal personale di quest'ultimo.

Le acque turbinate vengono integralmente restituite nel torrente Cervo tramite condotta di scarico in acciaio con diametro di millimetri 600 e lunghezza di metri 21.

Le opere dovranno essere realizzate e/o mantenute in conformità allo stato di consistenza / progetto datato marzo 2023, aprile 2023, giugno 2023, agosto 2023, marzo 2024, aprile 2024 e maggio 2024 a firma del Dr. Ing. Sergio Colombo e altri, conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 6 - PARAMETRI IN BASE AI QUALI E' STABILITO IL CANONE (DISLIVELLO E FORZA NOMINALE)

Il dislivello tra i peli morti a monte (metri 986,79 slm) e a valle (metri 909,55 slm) dei meccanismi motori è pari a metri **77,24** (*settantasette virgola due quattro*). In conseguenza la potenza nominale media annua ($Q \cdot h / 102$) prodotta con l'uso energetico, in base alla quale è stabilito il canone, è pari a Kw. **94,73** (*novantaquattro virgola sette tre*).

Art. 7 - REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLA PORTATA

Acqua Mambelli



DERIVATA

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, il concessionario dovrà mantenere installati e in regolare stato di funzionamento

Ai sensi della vigente normativa nazionale con particolare riferimento all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del regolamento regionale recante "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).", approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007 n° 7/R, secondo cui le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno sono soggette all'obbligo previsto dall'articolo 3 d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati, il concessionario dovrà provvedere a installare e successivamente in regolare stato di esercizio i **dispositivi di misura dei volumi derivati** compatibili con quelli descritti nello "**Allegato B – Parte A**" dello stesso regolamento regionale del D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R,

Nel caso specifico detti strumenti sono costituiti da:

1. un misuratore di livello a monte della traversa che permette sia la misura indiretta della portata rilasciata da canale dedicato su traversa, sia la misura indiretta della portata naturale in arrivo;

Atto Mambelli



2. un misuratore del livello idrico nella vasca di carico che rileva contemporaneamente il livello idrico in prossimità dello sfioratore. Tale misurazione fornisce informazioni sia sulla portata in transito nel canale di adduzione (portata derivata), che su quella sfiorata dallo stramazzo. E' rivolto anche alla corretta regolazione della turbina;
3. un misuratore della portata in transito nella condotta forzata, di tipo clamp-on, posizionato nel tratto rettilineo della condotta forzata prima che quest'ultima giunga in centrale.

I suddetti strumenti garantiscono la misurazione dei seguenti valori:

- portata naturale del corpo idrico;
- portata di rilascio (deflusso ecologico);
- portata derivata.

I misuratori di livello sfruttano l'esistenza di sezioni di deflusso stabili e geometricamente definite sulle quali è costruita la scala di deflusso delle portate per ottenere una misurazione indiretta. Ne consegue che la misura della portata naturale del corso d'acqua e del DE sono ricondotte ad una misura di livello.

Essi rilevano i dati (altezza pelo libero) con cadenza temporale voluta e li trasmettono direttamente al centro di controllo (PLC). Nel centro di controllo avviene la memorizzazione su disco delle misure grezze, alla loro successiva elaborazione rapportandole alle scala di deflusso dalle quali si ricava il valore istantaneo della portata e, con passo successivo, i volumi defluiti.

Misurazione della portata naturale del corso d'acqua

Acq. Mendella



La rilevazione del pelo libero a monte della traversa avviene sul lato destro dello sbarramento, ad una distanza di metri 1 dalla soglia di derivazione. La sonda è costituita da un trasduttore a ultrasuoni prodotto dalla ULTRASONIC SENSOR modello UB2000-F42-I-V15. Esso rileva i dati (distanza dal pelo libero) con cadenza temporale (frequenza 175 kHz) e li trasmette direttamente al centro di controllo posizionato nel locale centrale.

Misurazione della portata di rilascio dallo sfioro del DE

La misurazione avviene come per il punto precedente. Il livello misurato è quindi quello innescante il rilascio finale del DE e, nelle condizioni di portata ordinarie, è diagrammato nella scala di deflusso definita opportunamente da plc. Per il controllo visivo del corretto rilascio del DMV è presente un'asta graduata in posizione adiacente al canale dedicato.

Misurazione della portata transitante in condotta forzata

Per la misura della portata derivata è utilizzato un misuratore ad ultrasuoni a tempi di transito tecnologia clamp-on. L'apparecchiatura consta di due trasduttori posizionati sulla circonferenza della condotta forzata, in un suo tratto sufficientemente rettilineo e non disturbato da variazioni di traiettorie di flusso. Il principio di misurazione si basa su un accurato metodo ad ultrasuoni secondo i tempi di transito: in questo modo il sistema misura le velocità lungo le traiettorie e ne determina la portata e il volume in modo bidirezionale.

Lo strumento è posizionato sulla condotta forzata nel tratto rettilineo antecedente all'ingresso in centrale e risulta ispezionabile grazie ad

Alcibi M. M. M. M.



una pozzetto prefabbricato.

Le misure dei volumi derivati dovranno essere effettuate e trasmesse all'Autorità concedente tramite **“DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI DERIVATI DA ACQUE SUPERFICIALI”**, secondo modalità e tempi stabiliti dall'articolo 13 ed indicati nello **“Allegato C”** del citato regolamento regionale, come modificate con successiva D.G.R. 25 novembre 2013, n° 35-6747, recante **“Modalità di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007 (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29/12/2000, n. 61)”**.

Il soggetto obbligato, inoltre, è tenuto a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente all'autorità competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le apparecchiature entro 30 (trenta) giorni dal momento del guasto.

Art. 8 - CANALE DI CARICO/CONDOTTA DI ADDUZIONE

Il canale di carico in calcestruzzo armato, della lunghezza complessiva di circa metri 18,00, sarà mantenuto in conformità allo stato di consistenza di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, avvertendo che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie ai sensi delle

Acet Memelli



norme vigenti e conformemente alle eventuali indicazioni dell'autorità concedente, per impedire l'infiltrazione delle acque ed i franamenti delle sponde.

Le manovre di svasso della capacità di accumulo a monte della presa sul torrente Chiobbia (Cervo), o del canale di carico della centrale, dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare improvvisi cambiamenti del regime idraulico del corso d'acqua.

Art. 9 - LUOGO E MODALITÀ DI RESTITUZIONE/SCARICO

Il canale di restituzione dell'acqua nel torrente Cervo, costituito da una tubazione in acciaio con diametro di millimetri 600 e lunghezza pari a metri 21,00, si manterrà in Comune di Rosazza (BI), secondo le modalità risultanti dall'articolo 5 del presente disciplinare.

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Piedicavallo, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il concessionario, entro mesi 6 (sei) dalla data di notifica del decreto di variante sostanziale alla concessione, dovrà installare in posizione sicura, con adeguata visuale ed in prossimità del punto di presa e rilascio dell'acqua dal torrente Chiobbia (Cervo), un caposaldo

Acquedotto



irremovibile, eventualmente anche materializzato da cippo in pietra o in calcestruzzo, con soprastante piastra in ferro riportante incisa la quota assoluta sul livello del mare, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta dei manufatti. Dell'avvenuta individuazione o posa dovrà esserne data opportuna comunicazione all'Autorità concedente allegando opportuna cartografia su base regionale e catastale atta ad ubicare e caratterizzare tale manufatto.

Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento. La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario, a norma dell'articolo 1, della L.R. 9 agosto 1999, n° 22 e ss.mm.ii., è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Qualora non vi abbia già provveduto in precedenza, dovrà provvedervi entro novanta giorni decorrenti dalla data di avvenuto invio del provvedimento di assenso alla variante.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre

Atto Mendelli



chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione alla Autorità concedente.

In caso di riduzione della qualità delle acque rispetto a quella prevista dalla pianificazione di settore, nel tratto sotteso dalla derivazione, il rilascio in alveo dovrà essere aumentato fino al ritorno dello stato di qualità previsto, da conseguire anche con la chiusura temporanea dell'impianto previa semplice richiesta dell'Autorità concedente: L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative del prelievo idrico, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzo alcuno, fatta salva la sola riduzione del canone demaniale di concessione.

La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuta costituzione della cauzione indicata al successivo articolo 21, lettera a) del presente disciplinare. Nel caso quest'ultima cessasse i propri effetti prima della data di scadenza indicata al successivo articolo 19 del presente disciplinare, la concessione sarà privata di ogni operatività, fatta salva l'immediata ed esecutiva temporanea sospensione dell'intero prelievo fino ad avvenuta costituzione di nuova cauzione, nonché l'applicazione delle sanzioni di legge in caso di accertato prelievo e/o uso dell'acqua in assenza di regolare titolo.

Nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione di lavori di realizzazione, modifica e/o adeguamento delle opere di derivazione, il titolare della concessione, successivamente al rilascio della

Acqu M...elli



medesima, dovrà sempre acquisire in via preventiva:

1. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del Testo Unico sull'Edilizia approvato con D.P.R. 06.06.2001, n° 380;
2. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della Legge 8.8.1985 n° 431 e del D.Lgs. 22.01.2004, n° 42, se questi ricadono in aree soggette a vincolo paesaggistico;
3. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma della legge 31.12.1923 n. 3267 e della L.R. 9.8.1989 n. 45, se questi ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico;
4. autorizzazione ad eseguire i lavori a norma del R.D. 25.07.1904, n° 523, se questi ricadono entro il demanio idrico regionale o nelle rispettive fasce di rispetto;
5. autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del soggetto gestore dell'Area protetta, ove delimitata;
6. altre eventuali autorizzazioni, ove prescritte.

La concessione è, in ogni caso, sottoposta alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio delle sopra riportate autorizzazioni. Nel caso queste ultime venissero negate o revocate, la concessione della derivazione sarà privata di ogni operatività.

Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

Art. 11 - PRESCRIZIONI A CARATTERE AMBIENTALE

Tenuto conto che:

Hele Mammolati



- la variante alla concessione per derivazione d'acqua pubblica ad uso energetico (idroelettrico) dal torrente Chiobbia (Cervo), nei Comuni di Piedicavallo e Rosazza (BI) assentita con D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215, è da considerarsi in via di sanatoria e pertanto la stessa deve seguire nuovamente specifica fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

e che:

- in conseguenza di specifica domanda datata 30 marzo 2023 e ss.mm.ii., presentata dalla società "Sipea Srl", con sede in Passirano (BS), l'Autorità provinciale competente in materia ha dato avvio al procedimento teso al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale nella procedura di VIA di cui agli articoli 23 e 27-bis del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., al termine del quale si perverrà, in un unico contesto, al rilascio sia della Dichiarazione di Compatibilità Ambientale del prelievo, che della variante in via di sanatoria prevista dall'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii. alla concessione per l'uso d'acqua pubblica oggetto della precedente D.D. provinciale n° 1215/2016 e ss.mm.ii.,

sono fatte salve, riservate e rispettate tutte le prescrizioni, condizioni ed obblighi in materia ambientale dettate e contenute nel provvedimento di Compatibilità Ambientale in corso di rilascio, le quali si intendono integralmente qui richiamate e recepite nel presente disciplinare affinché le stesse costituiscano parte integrante e

Acque Mammoliti



sostanziale del medesimo ai fini della loro scrupolosa osservanza e rispetto, in quanto impartite con il medesimo atto con cui viene, altresì, approvato il presente disciplinare e contestualmente rilasciato il titolo per l'uso di acqua pubblica.

Art. 12 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale (articolo 3, comma 5 del D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R), il concessionario è tenuto a lasciar defluire liberamente a valle dell'opera di presa dell'acqua posta sul torrente Chiobbia (Cervo), senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di litri al secondo **127,00** (*centoventisette*).

Trattandosi di prelievo atto a sottendere un bacino con superficie inferiore o pari a kmq. 100, a termini dell'articolo 3, comma 3 del D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n° 14/R, non viene applicata la modulazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera f) dello stesso regolamento.

L'esercizio della derivazione d'acqua dal torrente Chiobbia (Cervo) dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea naturale risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori.

L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano regionale di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico

ATA* Mennadelli



Padano, ivi compresa una diversa modulazione temporale.

Art. 13 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

Il concessionario dovrà provvedere a mantenere in regolare stato di esercizio i manufatti fissi o regolabili descritti nello stato di consistenza indicato al precedente articolo 5 del presente disciplinare in grado di assicurare il rilascio sul torrente Chiobbia (Cervo) nei termini stabiliti al precedente articolo 11 del presente disciplinare. La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali – e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

Le opere di rilascio del Deflusso Ecologico sul torrente Chiobbia (Cervo) consistono in una gaveta atta a ribassare il ciglio sfiorante della griglia di presa dell'acqua, avente una luce netta di rilascio pari a metri 0,60 x metri 0,30, posizionata sul lato sinistra della griglia, in posizione centrale rispetto l'alveo. La soglia di fondo della luce di rilascio ha una quota pari a metri 987,427 slm, mentre il ciglio sfiorante della griglia di presa dell'acqua è posto alla quota di metri 987,696 slm. La determinazione della portata di rilascio, nota la sezione di deflusso e previa costruzione su di essa della scala delle portate, è ricondotta alla misura di livello del pelo libero sulla luce di deflusso tramite una sonda (trasduttore a ultrasuoni) atta a rilevare i dati (distanza dal pelo libero) con cadenza temporale (frequenza 175 kHz) e li trasmette direttamente al plc posizionato nel locale centrale. I dati rilevati

Atto Mancinelli



vengono elaborati confrontandoli con la scala di deflusso dalla quale si ricava il valore istantaneo della portata e, con passo successivo, i volumi defluiti.

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà essere certificata mediante opportune prove sperimentali prima dell'avvio dell'esercizio degli impianti - e di ciò dovrà essere fatta specifica menzione nel certificato di collaudo - e, in tempi successivi, almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al deflusso ecologico e i dispositivi di evidenziazione della portata rilasciata indicati nello stato di consistenza/progetto di cui all'articolo 5 del presente disciplinare, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Art. 14 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

L'impianto di derivazione d'acqua pubblica superficiale per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in parola è stato dotato di apposita rampa di risalita della fauna ittica posta non in prossimità della traversa di ritenuta dell'acqua, ma bensì in località posta più a valle, in territorio del Comune di Rosazza, al fine di consentire la risalita della fauna ittica in un tratto più ampio del corpo idrico rispetto al tratto a monte della traversa ove sono ubicati salti naturali invalicabili che annullerebbero l'efficacia della rampa stessa. Detta rampa è stata modificata in corso d'opera rispetto al progetto allora autorizzato con le citate DD.DD. della Provincia di Biella n°

Arak Mammolli



1215/2016 e n° 1.333/2020. Tale manufatto è attualmente costituito da una rampa in calcestruzzo armato a bacini successivi divisi fra loro con setti fissi alimentata da un flusso d'acqua costante e continuo pari a litri al secondo 85. Le scala di risalita attualmente realizzata, secondo le risultanze dello stato di consistenza datato marzo 2023, depositato agli atti d'ufficio, ha le seguenti caratteristiche complessive:

- numero dei bacini successivi 23;
- quota stramazzo di ingresso di valle metri 932,04 slm;
- quota fondo luce su traversa metri 936,48 slm;

Tabella 1: Valori relativi alla scala di risalita realizzata

N° Vasca	Q.fondo media m.s.l.m	Q stramazzo in m.s.l.m	Q stramazzo out m.s.l.m	b luce in m	h in m	Q, pelo libero in m.s.l.m	b luce out m	h out m	Q, pelo libero out	Δh	Area di invaso mq	Volume mc	v max	Energia dissipata
1	935,99	936,17	935,88	0,41	0,40	936,57	0,30	0,49	936,37	0,20	1,60	3,83	1,19	89,56
2	935,38	935,88	935,68	0,30	0,49	936,37	0,30	0,49	936,17	0,20	4,45	3,54	1,19	97,05
3	935,25	935,68	935,48	0,30	0,49	936,17	0,30	0,49	935,97	0,20	3,77	2,72	1,19	126,36
4	935,18	935,48	935,28	0,30	0,49	935,97	0,30	0,49	935,77	0,20	3,75	2,23	1,19	158,88
5	934,85	935,28	935,08	0,30	0,49	935,77	0,30	0,49	935,57	0,20	5,45	3,95	1,19	86,90
6	934,45	935,08	934,88	0,30	0,49	935,57	0,30	0,49	935,37	0,20	3,29	3,04	1,19	112,82
7	934,45	934,88	934,68	0,30	0,49	935,37	0,30	0,49	935,17	0,20	3,02	2,19	1,19	157,08
8	934,07	934,68	934,48	0,30	0,49	935,17	0,30	0,49	934,97	0,20	3,13	2,81	1,19	121,98
9	934,07	934,48	934,28	0,30	0,49	934,97	0,30	0,49	934,77	0,20	3,59	2,51	1,19	136,63
10	933,72	934,28	934,08	0,30	0,49	934,77	0,30	0,49	934,57	0,20	3,42	2,91	1,19	118,11
11	933,72	934,08	933,93	0,30	0,49	934,57	0,30	0,49	934,42	0,15	3,02	2,12	1,19	121,65
12	933,39	933,93	933,73	0,30	0,49	934,42	0,30	0,49	934,22	0,20	3,03	2,52	1,19	136,40
13	933,39	933,73	933,58	0,30	0,49	934,22	0,30	0,49	934,07	0,15	3,09	2,10	1,19	122,55
14	933,05	933,58	933,38	0,30	0,49	934,07	0,30	0,49	933,87	0,20	3,04	2,49	1,19	137,74
15	933,05	933,38	933,23	0,30	0,49	933,87	0,30	0,49	933,72	0,15	3,04	2,04	1,19	126,53
16	932,74	933,23	933,03	0,30	0,49	933,72	0,30	0,49	933,52	0,20	3,08	2,40	1,19	143,04
17	932,74	933,03	932,83	0,30	0,49	933,52	0,30	0,49	933,32	0,20	3,81	2,21	1,19	155,38
18	932,42	932,83	932,63	0,30	0,49	933,32	0,30	0,49	933,12	0,20	5,74	4,02	1,19	85,45
19	932,10	932,63	932,43	0,30	0,49	933,12	0,30	0,49	932,92	0,20	3,05	2,50	1,19	137,24
20	932,10	932,43	932,23	0,30	0,49	932,92	0,30	0,49	932,72	0,20	4,11	2,55	1,19	134,74
21	931,86	932,23	932,03	0,30	0,49	932,72	0,30	0,49	932,52	0,20	4,11	2,71	1,19	126,58
22	931,66	932,03	931,83	0,30	0,49	932,52	0,30	0,49	932,32	0,20	4,11	2,71	1,19	126,58
23	931,30	931,83	931,63	0,30	0,49	932,32	0,30	0,49	932,12	0,20	3,05	2,50	1,19	137,24
24	931,10	931,63	931,43	0,30	0,49	932,12	0,30	0,49	931,92	0,20	2,93	2,40	1,19	143,15
25	930,90	931,43	931,23	0,30	0,49	931,92	0,30	0,49	931,72	0,20	2,93	2,40	1,19	143,15
26	930,80	931,23	931,03	0,30	0,49	931,72	0,30	0,49	931,52	0,20	4,00	2,88	1,19	119,22

Al fine di adeguare la conformità e funzionalità della rampa per la risalita della fauna ittica alle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica" (Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741), il concessionario dovrà eseguire, entro i termini previsti dal provvedimento di VIA atto ad autorizzare ogni eventuale modifica, le modifiche volte ad aumentare le dimensioni delle vasche e dei setti:

Atto Amministrativo



1. sfruttando l'area in destra idrografica tra la scala di risalita e la traversa,
2. riprofilando la roccia affiorante che occupa parzialmente le vasche di destra,
3. allargando le vasche verso l'alveo di 1 metro e 4) aggiungendo nel tratto di valle nuove vasche con modifica del fondo inclinato relativo alle ultime 2 vasche realizzate.

In analogia a quanto autorizzato dovranno essere preservate le seguenti condizioni:

- ✓ Portata di alimentazione pari a litri al secondo 175 l/s (come da progetto autorizzato);
- ✓ Dh massimo tra i bacini di metri 0,20;
- ✓ Battente pari a metri 0,49;
- ✓ Coefficiente di deflusso pari a 0,385;
- ✓ Luce relativa allo stramazzo pari a metri 0,30;
- ✓ Luce di ingresso DE dalla traversa ingresso della scala da monte metri 0.41;
- ✓ Battente in ingresso alla scala da monte metri 0,40;
- ✓ Velocità in corrispondenza della fessura m/s 1,19.

La quota della traversa esistente in prossimità della scala di risalita è pari a metri 936,72 slm, il setto in ingresso dovrà avere quota posta a metri 936.17 slm in modo da garantire il transito della portata di litri al secondo 175, avente tirante pari a metri 0.40, mentre la quota di fondo alveo in ingresso a valle alla scala di risalita dovrà risultare pari a metri 930,70 slm.

Acad Mamedelli



Le modifiche tutte sono meglio identificate nel progetto datato maggio 2024, firmato dal Dr. Ing. Sergio Colombo e in particolare nella tavola TT.06 aggiornata, inserendo le quote relative agli stramazzi realizzati, mentre nelle tavole **TT.06B** e TT.06C (pianta e profilo) è stato realizzato un confronto tra l'opera realizzata e le modifiche proposte.

A complemento di quanto sopra indicato, Il concessionario, in osservanza dei disposti contenuti nel regolamento provinciale disciplinante i criteri tecnici e procedure per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Biella n° 9, in data 17 febbraio 1998, come modificato con le successive 29 settembre 2008, n° 57 e 26 settembre 2011, n° 33,, si obbliga a corrispondere ogni anno all'Amministrazione Provinciale di Biella, con decorrenza dal primo termine utile successivo alla data del provvedimento di rinnovo della concessione e secondo le modalità di seguito elencate, il versamento di una somma equivalente ad un obbligo ittiogenico.

A termini delle disposizioni contenute nel Titolo II, articolo 4 del predetto regolamento provinciale, il concessionario, al quale è imposto l'obbligo ittiogenico in parola, dovrà corrispondere alla Provincia di Biella una somma pari al 5% dell'importo del canone di concessione applicato dalla Regione Piemonte per l'anno in corso. Per l'assolvimento del suddetto obbligo il soggetto concessionario potrà, in alternativa:

- a) provvedere a versare alla Provincia di Biella, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo dell'obbligo ittiogenico come sopra determinato;

Area Mandelli



b) provvedere direttamente, nei limiti di spesa stabiliti dall'obbligo ittiogenico, alla fornitura ed al ripopolamento del materiale ittico, nei tempi, luoghi e modalità stabiliti dalla Provincia di Biella o dai soggetti individuati dalla Provincia stessa, ai sensi della vigente normativa.

In quest'ultimo caso il materiale ittico dovrà essere accompagnato da regolare certificato veterinario, comprovante la tipicità e lo stato sanitario del medesimo, in ottemperanza all'Ordinanza del Ministero della Salute 11 ottobre 2001 e ss.mm.ii., recante "Misure di Polizia Veterinaria per la semina in acque pubbliche di pesci e uova embrionate".

Art. 15 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà che del buon regime del torrente Chiobbia (Cervo) in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o

Atto Manelli



bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora i monitoraggi delle competenti Autorità ambientali documentassero un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata.

Art. 16 - VIGILANZA

Con osservanza delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario si impegna ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Autorità

REG. M. M. M. M. M.



concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la stessa ritenesse necessari per il monitoraggio delle acque.

Art. 17 - TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge, il concessionario, ove non diversamente indicato, dovrà iniziare, eseguire e condurre a termine i lavori indicati nel presente disciplinare conformemente ai termini indicati dal provvedimento di compatibilità ambientale nella procedura di VIA, fatte salve eventuali successive proroghe concesse dall'Autorità concedente, dando preavviso all'ufficio del giorno fissato per l'inizio.

Ultimati tutti i lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio.

Art. 18 – ESECUZIONE DELLE OPERE

Ultimati i lavori, il concessionario invierà all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

- a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite ai progetti depositati, contenente le caratteristiche definitive degli strumenti installati;
- b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di misurazione dei volumi e rilascio del

Accet. Mambelli



Deflusso Ecologico, in relazione alle rispettive portate derivate e rilasciate.

Art. 19 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la variante sostanziale alla concessione, così come la nuova durata di quest'ultima, è accordata per un periodo di anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., decorrenti dalla data del provvedimento di assenso alla variante stessa, giorno successivo a quello di cessazione della precedente concessione dichiarata con lo stesso provvedimento di variante.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa idrica, e siano rispettati i criteri previsti per il rilascio delle nuove concessioni, al concessionario potrà essere rinnovata la concessione, con le modificazioni che si rendessero necessarie per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

Fatta salva l'eventuale acquisizione al demanio idrico delle opere o il loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti, alla cessazione dell'utenza, da qualunque causa determinata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2 bis del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che prevedono per gli impianti idroelettrici misure di reinserimento e recupero ambientale. Tali misure sono indicate nella relazione datata marzo 2023, firmata dal Dr. Ing. Sergio

A. G. G. M. M. M.



Colombo e nella successiva perizia asseverata datata gennaio 2024, firmata dal Dr. Ing. Filippo Bettoni, entrambe conservate agli atti dell'Autorità concedente.

Art. 20 - CANONE

Il concessionario continuerà a corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone dovuto in base alla concessione accordata con D.D. della Provincia di Biella 26 ottobre 2016, n° 1.215. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del provvedimento di assenso al riconoscimento della compatibilità ambientale nel procedimento di VIA e contestuale rilascio di variante sostanziale alla concessione medesima, trattandosi di riduzione conseguente alla riduzione della portata media annua derivabile, il concessionario sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte l'annuo canone demaniale sulla base dei parametri indicati all'articolo 6 del presente disciplinare, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della vigente normativa in materia.

Successivamente detto canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il canone è aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla normativa vigente.

Art. 21 - PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha

Atto Mandati



dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato:

a) il versamento o la costituzione, a favore dell'Autorità concedente, di una cauzione per un valore pari a Euro **60.000** (sessantamila/00), come da attestazione o polizza in data _____, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione;

b) il versamento a favore dell'Autorità concedente della somma di Euro **1.000** (mille/00), come da quietanza in data _____, per le spese di sorveglianza, di procedimento e altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione medesima.

Art. 26 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 22 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale, ubicata in Comune di 25050 Passirano (BS), piazza Europa, n° 21 e tramite l'indirizzo PEC: ***sipea@pec.it***.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia, le parti convengono che il Foro competente sarà

Arto mulliti



il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i., ovvero il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D..

Letto confermato e sottoscritto.-

Biella, li _____.-

Firma del legale rappresentante della Società concessionaria:

Acate Munnelli

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX